

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO ORDINANZA N° 9

- VISTA la lettera del 20/07/2000 dell'Ufficio Politiche dello Spettacolo del Comune di Livorno, prot. n°1879/Sic./2000, con cui viene richiesto la possibilità di realizzare lo spettacolo itinerante c/o gli scalandroni degli Scali del Pesce, Scali del Ponte di Marmo, Scali del Monte Pio e Cantina Steiner, dal giorno 28/07/2000 al 31/07/2000 compreso, dalle ore 20:00 alle 24:00, nell'ambito della manifestazione "Effetto Venezia 2000";
- VISTA la lettera del 25/07/2000, dello stesso Ufficio, prot. n°1930/Sic./2000, con cui viene formulata la richiesta di interdizione dell'ormeggio alle imbarcazioni c/o gli scalandroni succitati, durante lo stesso periodo, dato che lo spostamento da un luogo all'altro avverrà con l'ausilio dell'imbarcazione dell'Associazione "Livorno da Scoprire" che dovrà accostare in prossimità dell'area prevista per lo spettacolo;
- CONSIDERATO di dover aderire alle suddette richieste, onde consentire lo svolgimento del previsto spettacolo;
- Visti gli artt.6 comma 1 (lett.a) e 8 comma 3 (lett.h) della L.84/94;

ORDINA

Art.1) In occasione di quanto detto in premessa è disposta, dal giorno 28/07/00 al 31/07/00 dalle ore 20:00 alle 24:00, la rimozione da parte dei rispettivi proprietari delle imbarcazioni ormeggiate c/o gli scalandroni degli Scali summenzionati;

Art.2) È fatto obbligo ai responsabili dei Circoli, gestori dei tratti di ciglio banchina, di accertarsi dell'avvenuta rimozione delle imbarcazioni;

Art.3) È fatto obbligo alla organizzazione di controllare l'accesso agli scalandroni con personale proprio o dalla stessa autorizzato, per evitare la presenza di spettatori sull'area interessata per motivi di sicurezza, e, contemporaneamente, consentire il transito a chi deve raggiungere la propria cantina o imbarcazione.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori verranno ritenuti responsabili di danni a cose o persone che dall'avvenuta violazione potessero occorrere, e puniti ai sensi dell'art.1174 Cod. Nav., con applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di somma da lire centomila a lire seicentomila.


Il Presidente
(Nereo Marcucci)

Livorno, li 26.7.2000